

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XI XII E XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	" 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	" 2
<i>In sede legislativa</i>	" 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 3
<i>In sede referente</i>	" 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	" 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	" 6
<i>In sede legislativa</i>	" 6
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	" 9
<i>In sede legislativa</i>	" 10
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 11
<i>In sede referente</i>	" 13
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	" 14
<i>In sede referente</i>	" 15
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	" 15
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	" 16
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 17
CONVOCAZIONI	" 18

AGRICOLTURA (XI) INDUSTRIA (XII) e IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 10. --- *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'agricol-

tura e foreste. Sedati e per l'igiene e sanità. Santero.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (2714);

BORIN: « Disciplina della pastificazione e del commercio delle paste alimentari » (3042).

Dopo breve intervento del Presidente Germani, che riassume i termini della questione, le Commissioni approvano l'articolo 44 del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto nella seguente, nuova formulazione suggerita dal Relatore per la XI Commissione Agricoltura, Aimi:

ART. 44.

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato o sia soggetto a maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti, chiunque produce per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze e i prodotti indicati negli articoli precedenti in violazione delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento d'esecuzione e dei provvedimenti dell'Autorità amministrative previsti dalla legge medesima è punito con l'ammenda:

1°) da lire 150 mila a lire 5 milioni se il fatto riguarda cereali o sfarinati;

2°) da lire 10 mila a lire 300 mila se il fatto riguarda il pane;

3°) da lire 50 mila a lire 2 milioni 500 mila se il fatto riguarda le paste alimentari ed il lievito.

Alle stesse pene soggiace chiunque, fuori dei casi previsti, violi le norme della presente legge, del regolamento d'esecuzione e dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa previsti dalla legge medesima ».

Il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto al quale, su proposta del Relatore Aimi, è attribuito il titolo: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 10,25.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 9,30, -- *Presidenza del Presidente* RICCIO. --- Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ariosto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (4454).

La Commissione, dopo relazione del deputato Sciolis ed intervento favorevole del Sottosegretario di Stato per l'interno Ariosto, approva i singoli articoli del disegno di legge con alcune modificazioni di carattere formale suggerite dalla V Commissione Bilancio, in sede di parere.

Resta, pertanto, stabilito che al comune di Gorizia è concesso un contributo di lire 33.750.000 a carico dello Stato quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1963.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi » (4394).

Su proposta del relatore Sciolis, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione in attesa dei pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 11. -- *Presidenza del Presidente* BETTIOL. --- Interviene il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, Codacci Pisanelli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) effettuato a

Roma il 19 luglio 1960 » (*Approvato dal Senato*) (*Nuovo esame richiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (3690-bis).

Il Relatore Montini illustra il disegno di legge, già approvato dal Senato, in seguito alla richiesta di nuovo esame effettuata dal Presidente della Repubblica alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, motivata dal fatto che le disponibilità finanziarie, riferite all'esercizio 1960-61 costituenti copertura valida all'epoca in cui il provvedimento venne presentato al Parlamento, erano state definite successivamente economia una volta scaduti i termini del 30 giugno 1962, entro i quali potevano essere legittimamente utilizzate a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, senza peraltro che fosse stabilita alcuna deroga ad esso.

Il Relatore riferisce che il Senato della Repubblica ha provveduto ad inserire nell'articolo 4 un emendamento in cui è fatto esplicito riferimento alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 4 nella nuova formulazione approvata dal Senato e dà mandato al Relatore di riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente comunica che si riserva di nominare i componenti del Comitato dei Nove.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963. -- *Presidenza del Presidente* BETTIOL. --- Interviene il Ministro senza portafoglio per i Rapporti con il Parlamento, Codacci Pisanelli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (4535).

Il Relatore Brusasca, illustrando il provvedimento, osserva che col diffondersi delle pratiche di discriminazione di bandiera nel mondo è stata avvertita, già da qualche anno, l'esigenza di provvedimenti che consentano ai Paesi che applicano una politica ampiamente e lealmente liberista, in materia di traffici marittimi, un'efficace difesa contro tali pratiche. Il problema fu discusso, a suo tempo, anche in seno al Comitato dei trasporti marittimi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), che in linea di massima riconobbe l'opportunità, per i Governi dei Paesi membri, di munirsi di appropriati strumenti legislativi per l'adozione di concrete misure di difesa nei confronti dei Paesi le cui discriminazioni sono applicate con maggiore ostinatezza e con più grave danno per i rispettivi traffici marittimi.

A seguito di tale orientamento, il Ministero degli affari esteri, su proposta del Ministero della marina mercantile, costituì un gruppo di lavoro interministeriale per lo studio del problema. Il gruppo, del quale in origine facevano parte solo i rappresentanti delle Amministrazioni maggiormente interessate, fu in seguito integrato con i rappresentanti dell'armamento nazionale.

Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione, continua il Relatore, è stato predisposto dal suddetto gruppo di lavoro dopo ampie discussioni, ma senza sostanziali contrasti tra i rappresentanti delle varie amministrazioni e categorie che ne hanno fatto parte.

L'iniziativa del provvedimento è stata presa dal Ministero degli affari esteri perché si tratta di misure da adottare nei confronti di Paesi stranieri. Tali misure consisteranno nel sottoporre ad autorizzazione (od altri controlli) — con le limitazioni che saranno di volta in volta ritenute opportune — il trasporto di merci, da parte di operatori nazionali, su navi battenti la bandiera dei Paesi dalle cui discriminazioni occorrerà difendersi.

Il Relatore conclude proponendo di integrare la composizione della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, che si riunirà ogni quattro mesi per esaminare se ricorrano da parte di qualche Stato straniero misure discriminatorie a danno della marina mercantile italiana e per proporre l'applicazione e la revoca delle misure di difesa, con una rappresentanza della gente di mare da nominarsi da parte del Ministro del lavoro su proposta delle organizzazioni di settore.

Interviene nella discussione il deputato Trombetta, il quale comunica il parere favorevole della XII Commissione permanente ed esprime perplessità circa l'emendamento proposto dal Relatore perché potrebbe capovolgere l'equilibrio raggiunto nella composizione della Commissione, trasformando questa in strumento attivo di punizione per altri armamenti.

Il deputato Bartesaghi non ritiene che l'insediamento nella Commissione di rappresentanti della gente di mare costituirebbe un inconveniente, dati anche i compiti consultivi assegnati alla Commissione stessa, mentre ritiene che sia essenziale difendere il principio fondamentale della libertà di commercio anche nei confronti degli Stati Uniti d'America che hanno adottato, recentemente, un provvedimento volto ad escludere l'utilizzazione per i traffici americani delle navi che praticino un commercio con la Repubblica di Cuba. L'oratore conclude chiedendo al Go-

verno se, di fronte ad un provvedimento così vessatorio, esso abbia elevato una più formale e vigorosa protesta in difesa del principio della libertà dei mari e in considerazione, soprattutto, che sono stati rimossi dall'isola di Cuba anche quei pretesti che, in passato, avrebbero potuto dare fondamento a misure del genere di quelle adottate dal Governo degli Stati Uniti.

Il Ministro Codacci Pisanelli si associa alla relazione del deputato Brusasca al quale, tuttavia, fa presente che la composizione della Commissione consultiva è stata esattamente stabilita e graduata dopo notevoli discussioni e lo invita, quindi, a ritirare il proprio emendamento, anche in considerazione del fatto che la Commissione potrà avvalersi dell'opera dei rappresentanti della gente di mare in qualità di esperti, possibilità, appunto, prevista dal disegno di legge. Quanto alla domanda avanzata dal deputato Bartesaghi, il Ministro risponde che per il momento non ha notizia di alcuna protesta presentata dal Governo italiano.

Il Relatore Brusasca dichiara di accogliere l'invito del Governo purché sia assicurato che tra gli esperti verranno compresi anche i rappresentanti della gente di mare. Il Ministro Codacci Pisanelli fornisce assicurazione a nome del Governo.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Per dichiarazione di voto, il deputato Bartesaghi, preannuncia il suo voto contrario, insistendo sul concetto che i principi vanno difesi sempre e che, quindi, la difesa contro le discriminazioni deve essere rivolta anche alle misure vessatorie deliberate dal Governo degli Stati Uniti d'America.

Il deputato Ambrosini preannuncia la astensione del gruppo comunista.

Il disegno di legge n. 4535 viene, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* BREGANZE. — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Bosco e il Sottosegretario di Stato, Mannironi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena » (2398);

DEGLI OCCHI e BARDANZELLU: « Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e di pena » (*Urgenza*) (104);

SCALFARO ed altri: « Disposizioni in favore dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena » (*Urgenza*) (845).

Il Presidente Breganze, dichiarando aperta la discussione, comunica che la V Commissione (Bilancio) ha trasmesso un parere contrario sui tre provvedimenti.

Il Relatore Bisantis riferisce favorevolmente sul principio ispiratore dei tre provvedimenti dichiarandosi favorevole all'aumento delle indennità previsto dal disegno di legge n. 2398.

Il Ministro Bosco sottolinea l'urgenza di provvedere alla delicata materia ed illustra un testo sostitutivo del disegno di legge n. 2398.

Dopo interventi dei deputati: Sforza, Scalfaro e Degli Occhi, è rinviata la discussione dei tre provvedimenti alla prossima seduta per consentire alla V Commissione (Bilancio) di esprimere un nuovo parere sull'indicazione di copertura fornita dal Ministero di grazia e giustizia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4549).

Il Relatore Andreucci riferisce favorevolmente sul disegno di legge che favorisce lo sviluppo dell'edilizia giudiziaria.

Dopo favorevoli interventi del Presidente Breganze, del Ministro Bosco e dei deputati Sforza e Pinna, sono approvati gli articoli del disegno di legge.

La votazione a scrutinio segreto del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3387).

La Commissione prosegue la discussione, già iniziata nella seduta del 7 febbraio, del disegno di legge.

Dopo interventi del Presidente Breganze, del Ministro Bosco, dei deputati Comandini e Andreucci, che discutono sulla formulazione del provvedimento, è rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Vicepresidente* BREGANZE. — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Bosco e il Sottosegretario di Stato, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie » (*Approvato dal Senato*) (4416).

La Commissione prosegue e conclude l'esame, già iniziato nella seduta di mercoledì 6 febbraio, del disegno di legge.

Dopo interventi del Ministro Bosco, del Sottosegretario Mannironi e dei deputati Andreucci e Sforza, la Commissione, approvate le conclusioni del Relatore, delibera, data l'urgenza del provvedimento, di chiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione perché il Relatore Breganze riferisca oralmente all'Assemblea.

A far parte del Comitato dei nove sono chiamati i deputati: Cassiani, Presidente; Breganze, Relatore; Sartor, Scalfaro, Pellegrino, Sforza, Comandini, Manco e Papa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Matteotti Giancarlo.

PROPOSTE DI LEGGE:

BARBIERI ed altri: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 5) (*Parere alla VIII Commissione*) (315-bis);

BARBIERI ed altri: « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 6) (*Parere alla VIII Commissione*) (722-B-bis).

Su proposta del Presidente Vicentini, la Commissione delibera di soprassedere all'esame dei due provvedimenti rinviati dal Presidente della Repubblica con messaggio alle Camere poiché non risulta presente il Relatore Pedini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960 » (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII n. 8) (*Parere alla III Commissione*) (3690-bis).

Il Presidente Vicentini, in sostituzione del Relatore Gennai Toniatti Erisia, riferisce alla Commissione i motivi per i quali il Presidente della Repubblica ha rinviato con messaggio alle Camere il disegno di legge. Chiarisce che la imperfezione nella indicazione di copertura restò nella formulazione del provvedimento, nonostante una segnalazione in proposito inclusa nel parere che sul provvedimento espresse la Commissione Bilancio in data 23 maggio 1962. Ritiene che la Commissione Bilancio non possa che consentire con la osservazione formulata nel messaggio e richiamare la Commissione di merito e l'Assemblea alla necessità di introdurre nel provvedimento la integrazione già proposta dalla Commissione Bilancio.

La Commissione delibera di accogliere le conclusioni del Presidente.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4543) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (4551) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università europea di Firenze »

(*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4560) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Relatore Gioia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4574) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Presidente Vicentini, che sostituisce il Relatore Roselli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

SCHIANO ed altri: « Per il monumento celebrativo delle "Quattro Giornate di Napoli" » (4414);

RICCIO ed altri: « Erezione in Napoli di un monumento a ricordo delle "Quattro Giornate" » (4384);

VIVIANI LUCIANA ed altri: « Erezione in Napoli di un monumento a ricordo delle "Quattro Giornate" » (4389).

— (*Parere alla VI Commissione*).

In sostituzione del Relatore Roselli illustra i tre provvedimenti il Presidente Vicentini, il quale rileva come non risulti formulata alcuna adeguata indicazione di copertura per la maggiore spesa implicata.

Dopo un intervento del Sottosegretario Matteotti, la Commissione delibera di esprimere parere contrario su tutt'e tre le proposte.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore JANNUZZI: « Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4331) (*Parere alla II Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi ed interventi del deputato Gioia e del Presidente Vicentini e dopo che il Sottosegretario Matteotti Giancarlo ha espresso il favorevole orientamento del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando la condizione che la destinazione di spesa disposta dal provvedimento risulti coerente con i programmi di investimento predisposti dalla Cassa del Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore MINIO ed altri: « Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale » (*Approvata dalla V Commissione per-*

manente del Senato) (4541) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo una illustrazione del deputato Biasutti, che sostituisce il Relatore Belotti e dopo interventi del Presidente Vicentini e del Sottosegretario Matteotti Gian Carlo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI ed altri: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romeo » (4390) (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo una illustrazione del Relatore Barbi ed interventi del deputato Biasutti (che dichiara di astenersi) e del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario poiché la proposta non fornisce, allo stato, adeguata indicazione di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Soppressione del ruolo dei servizi speciali antincendi (carriera esecutiva) e passaggio degli aiutanti nella carriera di concetto, ruolo segretari dei servizi antincendi » (4394) (*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta non fornisce alcuna adeguata indicazione di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MOTT e SPAGNOLLI: « Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4542) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo illustrazione del Presidente Vicentini, che sostituisce il Relatore Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta implica onere a carico dello Stato in quanto è causa di minori entrate a fronte delle quali non è fornita alcuna indicazione di copertura.

DISEGNO DI LEGGE:

« Miglioramenti nelle prestazioni della assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli » (4600) (*Parere alla XIII Commissione*).

Il Relatore Gioia fa presente che la validità della copertura è legata all'impegno politico del Governo — che ne assume responsabilità di fronte alla Camera — di inserire la spesa nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso a carico del bilancio 1963-64.

Dopo interventi del deputato Anderlini e del Presidente Vicentini e dopo che il Sottosegretario Matteotti Giancarlo ha confermato l'impegno del Governo ad inserire la spesa

nelle previsioni relative all'esercizio 1963-64, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 6 risulti modificato, nel senso che per la copertura dell'onere si faccia diretto ed esclusivo riferimento al fondo globale 1963-64 ove secondo l'impegno assunto dal Governo risulterà iscritta la relativa posta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAZZONI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 12 giugno 1955, n. 481, in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dell'oro e delle monete d'oro e d'argento » (2015).

La Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento le sia deferito in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore JANNUZZI: « Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3079).

La Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento le sia deferito in sede legislativa.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (*Modificata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3997-B).

Dopo interventi del Presidente Valsecchi, del Relatore Anzilotti, dei deputati Trebbi ed Angelino Paolo, la Commissione approva le modifiche introdotte dalla V Commissione permanente del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4561).

Il Relatore Turnaturi riferisce favorevolmente sul disegno di legge, illustrando le norme in esso contenute. Dopo interventi del Presidente Valsecchi e del Sottosegretario Micheli, la Commissione delibera di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MINIO ed altri: « Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4541).

Il Presidente Valsecchi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge. Dopo interventi dei deputati Albertini e Raffaelli, entrambi favorevoli alla proposta di legge, la Commissione delibera di non apportare alcuna modificazione all'articolo unico della proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, alle opere di edilizia scolastica » (4522).

Il Relatore Patrini riferisce favorevolmente sulla proposta di legge.

La Commissione approva, quindi, l'articolo unico della proposta con la modifica del primo comma che risulta, pertanto, così modificato:

« Le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato sulle opere di edilizia scolastica e sulle opere per le quali il Ministro dei lavori pubblici abbia delegato i provveditori regionali alle opere pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ».

Il secondo comma dell'articolo unico non è modificato. Il titolo della proposta di legge risulta così modificato:

« Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati » (3849);

MATTARELLI GINO ed altri: « Norme sulla temporanea sospensione ed eventuali riduzioni

di imposte e sovrainposte sui fondi vuoti » (*Urgenza*) (3066);

BIGNARDI ed altri: « Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti » (*Urgenza*) (3170);

ROMUALDI: « Riduzione di imposte, sovrainposte e contributi agricoli unificati sui fondi abbandonati » (3625).

Il Relatore Zugno riferisce sui provvedimenti dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione delibera, quindi, di scegliere come testo base il disegno di legge n. 3849 i cui articoli sono approvati senza modificazioni.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore RICCIO: « Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4597);

TROMBETTA: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali » (802);

DURAND DE LA PENNE: « Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 » (1305);

ROMANO BRUNO: « Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli » (*Urgenza*) (2841);

COLASANTO ed altri: « Esenzione fiscale a favore dell'ente autonomo del porto di Napoli » (*Urgenza*) (2876).

La Commissione rinvia alla prossima seduta la discussione dei provvedimenti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (4551) (*Parere della V Commissione*);

SCIOLIS ed altri: « Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (3499) (*Parere della V e della IX Commissione*).

Il Relatore Schiratti riferisce favorevolmente sui provvedimenti dichiarandosi, peraltro, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione delibera di scegliere come testo base il disegno di legge n. 4551, i cui articoli sono approvati senza modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1939, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134).

La Commissione prosegue nella discussione della proposta di legge. Il Presidente Valsecchi ribadisce le ragioni per cui è favorevole alla approvazione del provvedimento. Dopo interventi del Sottosegretario Micheli, che dichiara di rimettersi alla Commissione, nonché del deputato Mazzoni, che dichiara di non essere sfavorevole al provvedimento nel quadro di un riesame delle questioni tributarie connesse al settore di cui alla proposta di legge, la Commissione delibera di non apportare alcuna modifica all'articolo unico della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

RAFFAELLI ed altri: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci » (*Urgenza*) (2668).

Il deputato Raffaelli illustra un emendamento all'articolo unico della proposta di legge per il quale il Sottosegretario Micheli dichiara di essere favorevole purché vi siano apportati taluni emendamenti. La Commissione delibera, quindi, di approvare, nel principio l'articolo unico della proposta di legge nel seguente testo — con riserva di interpellare per il parere la V Commissione Bilancio — che risulta così formulato:

« L'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

« Non danno luogo ad entrata soggetta alla imposta di cui al decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modifiche ed integrazioni, i passaggi di merci che hanno luogo tra i consorzi di cooperative nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e le cooperative consorziate nonché tra i consorzi o le cooperative aventi lo stesso fine e le piccole imprese commerciali, previste dalla legge 27 novembre 1930, n. 1397, che siano soci di detti consorzi e cooperative ».

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato » (*Urgenza*) (1601);

MAZZONI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani » (*Urgenza*) (1855).

Il Relatore Patrini illustra un emendamento al testo unificato delle due proposte che reca anche le firme dei deputati Radi, Turnaturi, Castellucci, Longoni, Russo Vincenzo, Togni Giulio Bruno e Zugno.

I deputati Mazzoni e De Marzi Fernando si dichiarano favorevoli al testo modificativo illustrato dal Relatore Patrini e pongono in rilievo la necessità di idonei provvedimenti in favore degli artigiani. Il deputato Turnaturi richiama l'attenzione del Governo circa la opportunità di favorire, quanto più possibile, le esigenze del settore artigianale.

Dopo interventi dei deputati Togni Giulio Bruno, De Marzi Fernando, Mazzoni, Turnaturi, del Relatore Patrini, del Presidente Valsecchi, nonché del Sottosegretario Micheli, la Commissione approva il testo unificato delle due proposte nella seguente formulazione:

ART. 1.

Agli effetti della classificazione del reddito di ricchezza mobile in categoria C/1 si considerano imprese artigiane quelle che, organizzate prevalentemente con lavoro proprio del contribuente e dei familiari, iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, oltre il titolare impiegano:

a) non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di sei operai, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a), c), della citata legge;

b) non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non più di tre operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b), d), della citata legge.

Spetta comunque all'Amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la classificazione in categoria C/1 del reddito delle imprese artigiane.

ART. 2.

Il numero 6 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigianali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».

Sono altresì approvati i seguenti ordini del giorno: il primo presentato dai deputati Pa-

trini, Negroni, Turnaturi, De Marzi Fernando, Belotti, Radi e Castellucci è così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare la presente legge — che indubbiamente rappresenta un sensibile passo innanzi in confronto all'attuale situazione, ed ha inoltre il vantaggio di fondarsi su dati certi e precisi, tali da evitare fastidiose contestazioni — invita il Governo a predisporre un provvedimento di legge atto a sciogliere in modo organico e completo la riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si riferisce non soltanto ai tributi ma anche agli assegni familiari, tenendo presente che i carichi gravanti sull'impresa artigiana vanno considerati nel loro ammontare complessivo e non in maniera frammentaria e tenendo presente soprattutto il dettato costituzionale, che in riconoscimento dell'alta insostituibile funzione sociale ed economica delle imprese artigiane, dispone all'articolo 45: la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ».

Il secondo presentato dai deputati Mazzone, Raffaelli e Trebbi è così formulato:

La Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare la presente legge che rappresenta soltanto una limitata correzione dell'attuale carico tributario sul reddito artigiano, ricordando i più volte ripetuti impegni e la stessa legge 25 luglio 1956, n. 860, che, all'articolo 20, prospetta una regolamentazione sia per i tributi che per gli assegni familiari e altri oneri in favore delle aziende artigiane, invita il Governo a predisporre i necessari provvedimenti atti a sciogliere la riserva dell'articolo 20 sopra citato.

Sui lavori della Commissione il deputato Raffaelli sollecita la discussione del disegno di legge n. 3833 recante: « Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino e di imposta generale sull'entrata sui prodotti vinosi ».

Il Presidente Valsecchi dà assicurazione circa l'inserzione all'ordine del giorno del provvedimento.

In fine di seduta, i disegni di legge numeri 3849, 4551, 4561, il testo unificato delle proposte di legge nn. 1601, 1855, nonché le proposte di legge nn. 3997-B, 4134, 4522 e 4541, sono votati a scrutinio segreto ed approvati.

A seguito dell'approvazione dei disegni di legge nn. 3849 e 4551 risultano assorbite le proposte di legge nn. 3066, 3170, 3625 e rispettivamente n. 3499. Pertanto tali proposte saranno cancellate dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese.

DISEGNO e PROPOSTE DI LEGGE:

« Riduzione della ferma di leva » (*Approvato dal Senato*) (4581);

ALBARELLO ed altri: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi ed aumento del soldo ai militari e del sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi » (*Urgenza*) (293);

LAJOLO ed altri: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi, aumento del soldo ai militari e estensione del sussidio alle famiglie » (*Urgenza*) (1394).

Il deputato Buffone, relatore sul disegno di legge n. 4581, riferisce favorevolmente sul provvedimento richiamandosi anche a quanto già detto in occasione del suo esame in sede legislativa. Propone quindi, e la Commissione decide, di assumere il disegno di legge come testo base della discussione.

Intervengono quindi i deputati Guadalupi e Albarello, che rivendicano alla loro parte politica la priorità della presentazione al Parlamento di una proposta di legge avente ad oggetto la riduzione della ferma di leva.

Il Presidente dà lettura di un ordine del giorno presentato dai deputati Guadalupi, Albarello, Lenoci e Ghislandi:

« La VII Commissione permanente della Difesa,

nell'approvare il disegno di legge n. 4581 concernente la riduzione della ferma di leva abbinato alle proposte d'iniziativa parlamentare n. 293 e n. 1394 di pari oggetto,

invita il Governo

a voler porre « organicamente » allo studio le istanze del miglioramento del trattamento economico dei militari e graduati in servizio obbligatorio di leva e del soccorso giornaliero in favore dei famigliari dei militari e graduati in servizio di leva, migliorando così le misure stabilite dall'articolo 1 della legge n. 1248 del 10 dicembre 1957 ».

Il Sottosegretario Pugliese dichiara di accettare l'ordine del giorno stesso.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Albarello, Messe, Boldrini e Guerrieri Filippo, la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge e respinge gli emendamenti proposti dai deputati Albarello, Ghislandi,

Guadalupi, Lenoci, Bertoldi, Pigni, Landi e Bogoni diretti a ridurre la ferma di leva in misura maggiore che nel disegno di legge e ad istituire una ferma civile della durata di 18 mesi per gli obiettori di coscienza.

La Commissione delibera quindi di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

PROPOSTE DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato » (*Urgenza*) (3696);

GUADALUPI ed altri: « Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa » (*Urgenza*) (3914).

(*Parere alla I Commissione*).

Su proposta del Relatore Caiati, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole ai principi informativi delle due proposte di legge.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente PACCIARDI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese.

PROPOSTE DI LEGGE:

BIANCANI ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves » (3899);

BADINI CONFALONIERI ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves » (4515).

Il Presidente annuncia che il deputato Biancani ha ritirato la proposta di legge di cui è il primo firmatario, avendo presentato insieme ad altri colleghi dei diversi gruppi parlamentari, la proposta di legge n. 4515, avente lo stesso oggetto.

Il Relatore Guerrieri Filippo riferisce favorevolmente sulla proposta di legge n. 4515, ponendo in rilievo gli atti di valore compiuti dalla popolazione del comune di Boves nel periodo della Resistenza.

Si associa a quanto detto dal Relatore il deputato Biancani.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese, a nome del Governo, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'articolo unico della proposta di legge viene, quindi, votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CUCCO ed altri: « Deroga, per la trasmissione della proposta di Medaglia d'Oro alla città di Palermo, al termine previsto dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 31 » (3348).

Il Relatore Guerrieri Filippo riferisce favorevolmente sul provvedimento ponendo in rilievo i meriti acquisiti dalla popolazione della città di Palermo dal Risorgimento ad oggi.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'articolo unico della proposta di legge viene, quindi, votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (4533).

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

La proposta di legge viene, quindi, votata a scrutinio segreto al termine della seduta, ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4575).

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il disegno di legge viene, quindi, votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ANGELILLI: « Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3876).

Il Presidente avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge, subordinatamente all'accoglimento di un emendamento all'articolo 2 concernente l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa.

Il Relatore Buffone riferisce favorevolmente sull'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario Pugliese si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva, quindi, i singoli articoli della proposta di legge nel seguente testo:

ART. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con effetto dal 1° luglio 1963.

ART. 2.

All'onere di lire 1.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di legge viene, quindi, votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE: « Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (4079).

Il Sottosegretario di Stato alla difesa Pugliese propone, e la Commissione delibera, di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria.

In principio di seduta il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria fornisce assicurazioni alla Commissione circa l'iter del disegno di legge, giacente presso il Senato e riguardante la concessione dell'indennità di studio al personale insegnante.

Il Presidente Ermini dà notizia alla Commissione dei passi compiuti presso la Presidenza della Camera e il Governo in merito ai provvedimenti rimessi all'Assemblea il giorno precedente, con particolare riguardo alle proposte di legge n. 4231-B e n. 4349.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Protezione del centro archeologico di Paestum » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4573);

GRANATI ed altri: « Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum » (2878);

DE MARTINO CARMINE ed altri: « Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum » (2879).

Il deputato D'Ambrosio riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che riprende l'argomento delle proposte di legge n. 2878 e n. 2879, modificando gli attuali vincoli di rispetto della zona di Paestum con abrogazione della legge 5 marzo 1957, n. 220. Ritiene che le attuali esigenze di sviluppo della zona esigano una modifica di quella legge e che la formulazione proposta dal Governo sia meritevole di considerazione.

Il deputato Codignola si esprime in senso nettamente contrario al disegno di legge, ritenendo che esso pregiudichi l'attuale situazione, senza adeguate garanzie e di tempo e di spazio.

Il deputato Caiazza concorda sull'inopportunità di ridurre l'attuale vincolo della zona e che si debba studiare attentamente come conciliare le esigenze di sviluppo con quelle di tutela artistica e panoramica.

Il deputato Granati osserva che solo per Paestum si vuole mantenere una tendenza opposta a quanto avviene altrove in Italia; fa presente che già nell'interno della cinta muraria di Capaccio si sono verificati notevoli guasti e che il disegno di legge intende appunto consentire ad esigenze di sviluppo con tutte le necessarie garanzie e tutele.

Il deputato Baldelli ritiene che occorre trovare una formula legislativa che dia maggiori garanzie.

Il deputato Marangone fa rilevare che il problema dibattuto non riguarda soltanto Paestum ed il comune di Capaccio e lamenta l'assenza di adeguati strumenti di tutela, soprattutto nel campo tecnico-amministrativo per l'applicazione delle leggi esistenti. Ritiene che per il caso specifico la Commissione non abbia elementi per giudicare.

Il deputato Roffi ritiene che il disegno di legge non vada respinto, ma debba essere attentamente riveduto, presentando elementi di pericolo. Propone la sospensiva.

Il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria tiene a precisare che il Governo ha presentato il disegno di legge dopo attento giudizio delle necessità della zona, senza cedere ad alcuna pressione, e conferma che il provvedimento garantisce la tutela di Paestum.

La Commissione approva, quindi, la proposta sospensiva del deputato Roffi ed il Presidente Ermini sospende la discussione.

PROPOSTA DI LEGGE:

RAMPA e BUZZI: « Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto » (3838).

Il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria dichiara che il Governo accetta gli emendamenti presentati alla proposta di legge nella precedente seduta. La Commissione vota quindi gli articoli del nuovo testo che risultano del seguente tenore:

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il comma 7bis seguente:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprono tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 80/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ».

ART. 2.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, sono inquadrati nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza prevista dai rispettivi bandi.

I benefici economici, derivanti dall'applicazione del precedente comma, hanno decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il titolo della proposta di legge viene modificato in: « Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del

personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatore Vesuviano » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4577).

Il Presidente Ermini riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che introduce alcune modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Gli articoli del provvedimento sono approvati senza discussione ed emendamenti.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Riordinamento dei Convitti nazionali » (*Urgenza*) (3752).

Il deputato Caiazza illustra alla Commissione una serie di emendamenti che ad essa dovrebbero essere apportati, e fondati principalmente sul criterio di adeguare la disciplina legislativa dei Convitti nazionali a quella degli Educandati femminili.

Il Sottosegretario di Stato Badaloni Maria dichiara di accettare in linea di massima gli emendamenti.

La Commissione approva quindi, su richiesta del deputato Caiazza, la soppressione degli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge. Sono inoltre apportati emendamenti agli articoli 4, 5 e 6, e introdotti gli articoli 5-bis e 9-bis.

Su richiesta del Sottosegretario di Stato Badaloni Maria rimangono accantonati gli articoli 7, 9 e 10. Gli altri articoli sono approvati senza modificazioni e con riserva del parere della V Commissione Bilancio.

Il Presidente Franceschini rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4574).

Il Relatore Buzzi riferisce favorevolmente sul disegno di legge illustrando l'importanza dell'Istituto verdiano e la necessità di provvedere alla sua riorganizzazione giuridica e alla concessione di un adeguato contributo di finanziamento.

Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione ed emendamenti.

Il Presidente Ermini rinvia la votazione a scrutinio segreto in attesa del parere della V Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui

al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (4547).

Il deputato Reale Giuseppe prende la parola per dichiarazione di voto, esprimendo il suo vivo rammarico per il fatto che non sia stato possibile in questa legislatura approvare il disegno di legge concernente l'istituzione dell'Università di Calabria e ricordando tutti i tentativi di soluzione e gli ostacoli posti alla medesima. Il deputato Codignola respinge ogni responsabilità al riguardo per quanto concerne il suo gruppo. Il deputato Di Luzio ricorda il problema della Università di Abruzzo. Il Presidente Ermini si augura che nella prossima legislatura possa essere subito e affrontato e risolto il problema dell'istituzione delle Università in Calabria e in Abruzzo.

La Commissione, quindi, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge, i cui articoli erano stati già approvati nella precedente seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali » (3821);

DE VITO ANTONIO ed altri: « Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali » (1373).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge Titomanlio Vittoria ed altri n. 3821, i cui articoli erano stati già approvati nella precedente seduta.

Il Presidente Ermini dichiara assorbita la proposta di legge De Vito Antonio ed altri n. 1373.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Baldoni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B).

La Commissione approva gli articoli della proposta di legge secondo le risoluzioni già adottate nella discussione in sede legislativa e da mandato al deputato Leone Raffaele di riferire all'Assemblea. Delibera altresì di richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione per la relazione orale.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Mantenimento in servizio degli insegnanti abilitati all'insegnamento di particolari materie nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado » (4349).

La Commissione approva l'articolo unico della proposta di legge secondo le risoluzioni già adottate nella discussione in sede legislativa e dà mandato al deputato Baldelli di riferire all'Assemblea. Delibera altresì di richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione per la relazione orale.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBIERI ed altri: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. II, n. 5) (315-bis).

Il Presidente Ermini espone la situazione determinata dal rinvio al Parlamento della proposta di legge da parte del Presidente della Repubblica, osservando che il difetto di copertura era stato determinato dall'approvazione del provvedimento medesimo prima della presentazione alle Camere del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64. Poiché tale bilancio nel frattempo è stato presentato, ritiene che la Camera possa confermare il testo già approvato.

La Commissione concorda con l'esposizione del Presidente Ermini e delibera di dare mandato in tal senso al Relatore Savio Emanuela, salvo diverso avviso della V Commissione Bilancio. Delibera altresì di richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione per la relazione orale.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBIERI ed altri: « Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa » (*Nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (Doc. XII, n. 6) (722-B-bis).

Il Presidente Ermini espone la situazione determinata dal rinvio al Parlamento della proposta di legge da parte del Presidente della Repubblica, osservando che il difetto di copertura era stato determinato dall'approvazione del provvedimento medesimo prima della presentazione alle Camere del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1963-64. Poiché tale bilancio nel frattempo è stato presentato, ritiene che la Camera possa confermare il testo già approvato.

La Commissione concorda con l'esposizione del Presidente Ermini e delibera di dare mandato in tal senso al Relatore Bertè, salvo

diverso avviso della V Commissione Bilancio. Delibera altresì di richiedere alla Presidenza della Camera l'autorizzazione per la relazione orale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente SPATARO.* — Intervengono il Ministro della Marina mercantile, Macrelli e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Terranova.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4595).

Riferisce il deputato Sinesio in senso favorevole al disegno di legge che provvede all'integrazione degli stanziamenti per l'industria cantieristica per un ammontare di 24 miliardi.

Il Presidente comunica il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Prendono la parola i deputati: Boidi, che ricorda l'opera che il Presidente Spataro e la Commissione dispiegarono per sollecitare il Governo ad aumentare gli stanziamenti per i cantieri; Adamoli, che critica l'impostazione del disegno di legge e auspica una legislazione in materia più aderente alla nuova realtà dei cantieri e dei porti; Schiano che si dichiara favorevole al provvedimento.

Il Ministro della marina mercantile risponde agli intervenuti facendo presente che il Comitato di programmazione economica istituito dal Governo non mancherà di prendere contatti con i rappresentanti del dicastero della marina mercantile per una adeguata valutazione delle esigenze del settore.

Gli articoli del disegno di legge sono, quindi, approvati senza emendamenti.

È altresì approvato un ordine del giorno, presentato dai deputati Boidi, Amodio ed altri, accolto anche dal Governo, con il quale, in considerazione che la legge 31 marzo 1961, n. 301, a favore dell'industria delle costruzioni navali avrà vigore fino al 30 giugno 1964, si esprime l'avviso che al più presto possibile debbano essere adottati tutti i provvedimenti opportuni perché siano stanziati gli ulteriori fondi indispensabili al funzionamento della legge fino alla sua scadenza.

Il disegno di legge n. 4595 è, poi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (2480).

Il deputato Amodio riferisce sui lavori del Comitato ristretto nominato nella precedente seduta e illustra il nuovo testo della proposta di legge coordinato dal Comitato medesimo.

Dopo interventi del proponente Durand de la Penne e del Ministro Macrelli la Commissione approva il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto senza modificazioni.

La proposta di legge n. 2480 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un'indennità *una tantum* al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (*Urgenza*) (4548).

Il deputato Bianchi Gerardo riferisce in senso favorevole al disegno di legge.

Prendono la parola il Presidente e i deputati Canestrari e Fabbri.

Gli articoli del disegno di legge sono approvati con un emendamento presentato dal Relatore Bianchi Gerardo, aggiuntivo dell'articolo 3-bis con il quale si estendono le disposizioni del disegno di legge anche ai titolari di assegni integrativi a carico della Cassa di previdenza del personale telefonico statale, risultando esplicitamente detto che il relativo onere resta a carico della stessa Cassa integrativa.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni » (385).

FABBRI ed altri: « Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici » (1085).

Il Presidente comunica che non sono ancora pervenuti i pareri della I e V Commissione e pertanto rinvia ad altra seduta la discussione delle due proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRUNZIO ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1452, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex

combattente delle ferrovie dello Stato » (*Urgenza*) (3928).

Il Presidente comunica il parere contrario espresso dalla V Commissione (Bilancio).

Il proponente Frunzio presenta un emendamento all'articolo 3 tendente a far decorrenza gli effetti economici della proposta di legge dal 1° luglio 1963 anziché dal 1° luglio 1962.

La Commissione accoglie in linea di massima l'emendamento del proponente e delibera di richiedere un nuovo parere alla V Commissione (Bilancio) a seguito della presentazione dell'emendamento stesso.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963. — *Presidenza del Presidente SPATARO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Macrelli e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Terranova.

PROPOSTA DI LEGGE:

SINESIO ed altri: « Concessione di un contributo finanziario annuo a favore del servizio radiotelefonico per i motopescherecci » (*Urgenza*) (4113).

Il deputato Amodio riferisce alla Commissione sui contatti avuti in sede ministeriale per il reperimento della copertura finanziaria della proposta di legge. Sottolinea ancora una volta l'esigenza e l'urgenza del provvedimento che è indispensabile per salvaguardare le vite umane sui motopescherecci.

Dopo interventi del Presidente e del Ministro Macrelli la Commissione approva gli articoli della proposta di legge e dà mandato al deputato Amodio di stendere la relazione per l'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore RICCIO: « Trattamento tributario degli enti portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) 4597 (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo interventi del Relatore Frunzio e dei deputati Adamoli e Amodio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMANI ed altri: « Istituzione del ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (4224).

Il Presidente comunica il parere contrario espresso sia dalla I che dalla V Commissione.

Dopo un intervento del Sottosegretario Terranova, su richiesta del deputato Fabbri, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Norme per l'inquadramento nella carriera esecutiva del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3533).

DI NARDO: « Norme per la regolarizzazione della situazione degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (4469).

Il Presidente comunica che la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso il parere sulle due proposte di legge.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame dei due provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente DE' COCCI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e commercio, Gaspari e per la riforma della pubblica amministrazione, Giraudo.

PROPOSTA DI LEGGE:

Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi » (*Approvata dal Senato*) (4312).

Il Sottosegretario Giraudo solleva alcune perplessità in merito all'articolo 61.

Il Presidente De' Cocci, preso atto delle molte perplessità sollevate da vari settori, dell'impossibilità di concludere la relazione essendo assente l'onorevole Colleoni, rinvia il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori interloquiscono, quindi, i deputati: Castagno, Vacchetta, Trombetta e il Presidente De' Cocci.

L'onorevole Trombetta fa presente che presso la Commissione Esteri è in discussione, in sede legislativa, il disegno di legge: « Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (4335) di cui illustra la notevole utilità.

Dopo intervento del deputato Castagno, il Presidente incarica il deputato Trombetta di esprimere, a nome della Commissione, un parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavori agricoli » (4600);

ZANIBELLI ed altri: « Integrazioni ed estensione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori agricoli e loro familiari » (113);

NOVELLA ed altri: « Estensione e adeguamento della previdenza malattia ai braccianti, coloni e mezzadri e loro familiari » (850).

I Relatori Bianchi Fortunato e Gitti illustrano i tre provvedimenti sottolineando l'importanza del disegno di legge che tende a realizzare la parificazione delle prestazioni di malattia tra le varie categorie di lavoratori agricoli e fra queste e le categorie di lavoratori degli altri settori. L'indirizzo del disegno di legge rientra, come è stato rilevato anche dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in una politica di più ampio respiro tendente all'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale vigenti nei paesi aderenti alla Comunità economica europea.

Il principio della parificazione viene introdotto anche per quanto concerne il settore delle prestazioni economiche: infatti, il disegno di legge stabilisce che l'indennità giornaliera di malattia è fissata nella misura del 50 per cento della retribuzione minima contrattuale per i salariati fissi ed assimilati e nella misura del 50 per cento della retribuzione giornaliera risultante dai contratti collettivi moltiplicata per le giornate di effettiva occupazione e divisa per 300, per le altre categorie. In ogni caso, la misura dell'indennità non può essere inferiore a lire 200 per giornata, né superiore a lire 600.

Intervengono, quindi, nella discussione i deputati Brodolini, Fogliazza, Venegoni, Anderlini, Magnani, Repossi e Scarpa, nonché i Relatori, il Presidente Zanibelli ed il Sottosegretario Calvi.

La Commissione approva l'articolo 1 del disegno di legge, dopo aver respinto un emen-

damento dei deputati Conte ed altri tendente ad includere nel primo comma il punto 3°) dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza farmaceutica.

Il Presidente Zanibelli ritira un emendamento con il quale la misura minima dell'indennità giornaliera di malattia veniva elevata da 200 a 300 lire per giornata e la misura massima da 600 a 700 lire per giornata.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 5 è approvato in un nuovo testo proposto dal Presidente, in forza del quale l'assistenza farmaceutica è estesa ai coloni e mezzadri a decorrere dal 1° luglio 1964.

All'assistenza predetta provvederà l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Il contributo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevato dal bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie, sentite le associazioni sindacali di categoria per quanto riguarda la quota da porsi a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti.

L'accertamento della riscossione dei contributi suddetti è demandata al Servizio Centrale per i contributi unificati.

Un emendamento dei deputati Conte ed altri tendente a far gravare l'onere dei contributi solo sui concedenti, è respinto.

I deputati Anderlini e Brodolini si riservano di presentare un nuovo testo dell'articolo 5 qualora il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sabato 9 febbraio, autorizzi lo storno di cinque miliardi stanziati per la legge agraria.

L'articolo 6 è approvato con la modifica suggerita dalla V Commissione (Bilancio); gli articoli 7 ed 8 sono approvati senza modificazioni, mentre è soppresso l'articolo 9, che, in considerazione della molteplicità e frammentarietà dei provvedimenti che disciplinano l'assicurazione di malattia, contiene una delega al Governo per il coordinamento e la unificazione delle norme vigenti nei diversi settori e per la loro raccolta in un unico testo, analogamente a quanto già è stato fatto in materia di assegni familiari.

Al termine, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa dei tre provvedimenti, stante l'urgenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, Santero.

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazione degli articoli 104, 106 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la diminuzione del rapporto limite tra popolazione e farmacie » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2982);

VIVIANI ARTURO ed altri: « Estensione dei benefici concessi con la legge 11 maggio 1951, n. 367 » (1133);

CAPPUGI ed altri: « Modifica delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (1199);

BARTOLE e LUCIFREDI: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con la istituzione di un fondo di rotazione per incrementare la Cassa pensioni dei farmacisti a concedere mutui ai farmacisti nuovi titolari non abbienti nonché con norme sulla trasferibilità di farmacie e loro quote » (1637);

CAPUA: « Agevolazioni in favore dei farmacisti invalidi o mutilati di guerra aspiranti alla assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti » (1645);

DELFINO: « Modifica dell'articolo 380 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1677);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie » (2017);

SIMONACCI: « Norme interpretative dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni, relative al conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio estero perdute in seguito ad eventi bellici » (2802);

CORTESE GIUSEPPE ed altri: « Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, ai congiunti dei titolari di farmacie caduti nell'adempimento del proprio dovere » (3212);

DEL GIUDICE: « Sistemazione definitiva delle farmacie in assegnazione provvisoria » (4094);

« Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie con-

cesse con autorizzazione provvisoria » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3933).

Dopo interventi dei deputati Bartole, Montanari, Lattanzio, Azimonti, Gotelli Angela, Messinetti, del Relatore Ricca e del Presidente, sono approvati gli articoli precedentemente accantonati: 1-*bis*, che prevede il diritto di prelazione di sedi farmaceutiche da parte dei comuni; 1-*ter*, che fissa la qualifica di rurali alle sedi di farmacie dei comuni fino a cinquemila abitanti; 4, che prevede la incompatibilità dell'esercizio farmaceutico; 10, 11, 14, 15 e 16 con cui si abrogano gli articoli 107 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie e si fissano le modalità di trasferimento di sede e le norme transitorie per lo svolgimento del primo concorso in attuazione della legge approvata.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 2982 è votato a scrutinio segreto e approvato.

La Commissione approva altresì gli articoli 1 e 2 della proposta di legge Viviani Arturo ed altri n. 1133.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2982, risultano assorbite le proposte di legge: Cappugi ed altri n. 1199, Bartole e Lucifredi n. 1637, Capua n. 1645, Delfino nn. 1677 e 2017, Simonacci n. 2802, Cortese Giuseppe n. 3212 e Del Giudice n. 4094, nonché il disegno di legge n. 3933, già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Anche la proposta Viviani Arturo ed altri n. 1133 è, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIMA e SAVIO EMANUELA: « Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacie » (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1203-B).

Dopo la relazione del deputato Bartole, la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

COTELLESA e SORGI: « Istituzione della Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari » (4382).

Il Relatore Tantalo illustra la proposta di legge che istituisce la Lega italiana per la lotta contro le malattie cardiovascolari.

La Commissione approva gli articoli della proposta di legge senza modificazioni.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

CONVOCAZIONI

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Lunedì 11 febbraio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli (4600);

ZANIBELLI ed altri: Integrazione ed estensione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori agricoli e loro familiari (113) — (*Parere della XI Commissione*);

NOVELLA ed altri: Estensione e adeguamento della previdenza malattia ai braccianti, coloni e mezzadri e loro familiari (850) — (*Parere della XI Commissione*);

— Relatore: Gitti e Bianchi Fortunato.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19,20.